



Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione Civile
(ex Terza Sezione Civile)

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6/10/2020 e letti gli atti;

ritenuto che l'istanza ex art. 295 c.p.c., avanzata da Grassi Renato, non può essere accolta, in quanto, a tacer d'altro, il giudizio n. 26813/2017 rg riguarda una diversa deliberazione, a prescindere da quelle che possano essere le motivazioni addotte in quel processo dagli attori Cerenza e De Simoni e da quali siano state le modalità di convocazione di quella assemblea (cfr. comparsa del convenuto Grassi: “ ... disponga la sospensione del presente processo all'esito della definizione di quello pendente R.G. 26813/2017 atteso che, qualora il Tribunale dovesse confermare la piena legittimazione dei soci (tra i quali l'odierno convenuto) alla convocazione dell'assemblea del 25/26.2.2017, il medesimo presupposto varrà a legittimare la convocazione delle assemblee successive ...”);

preso atto di quanto da ultimo dichiarato nel presente giudizio dal procuratore degli stessi odierni attori Cerenza e De Simoni (cfr. verbale di udienza del 6/10/2020: “ ... L'avv.to Croce ... (fa)... presente che in data 12/9/2020 si è celebrato il IXX Congresso della DC con elezione del Segretario politico (DE Simoni) e del Segretario amministrativo (Cerenza), per questo motivo non hanno più interesse alla coltivazione del presente giudizio; chied(e) che venga valutata l'opportunità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, anche con compensazione delle spese di lite. ...”): il riferimento è all'interesse alla prosecuzione dell'odierna impugnazione “...di tutti gli atti, ivi compresi quelli preparatori, nonché di ogni atto, verbale, deliberazione



adottata dalla e nella ‘assemblea denominata Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana’ del 13.14/10.2018 e nella ‘assemblea denominata’ Consiglio Nazionale del 27.10.2018 e di tutte le connesse ...”;

preso atto che il convenuto Grassi Renato, che ha chiesto nel merito di “... rigettare ogni domanda attrice confermando la validità della convocazione dell’assemblea del 13/14.10.2018 e del 27.10.2018 della Democrazia Cristiana storica nonché di tutti gli atti preparatori e assembleari e delle deliberazioni adottate; rigettare e comunque dichiarare inammissibile ogni domanda formulata dagli attori nell’atto di intervento ex art.105 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite”), ha invece instato a verbale, oltre che appunto per la sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., anche per la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c., previa verifica della ritualità delle notifiche ai convenuti e della sussistenza dei presupposti ex art. 307 c.p.c. (cfr. verbale di udienza: “ ... L’avv.to Chiaramonte contesta quanto ex adverso formulato; nel caso di mancata sospensione del presente giudizio, insiste nella richiesta di concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; si chiede che venga accertata la regolare notifica della citazione al convenuto Troisi e in ogni caso adottare i provvedimenti ex art. 307 c.p.c. per l’estinzione del processo. ...”);

ritenuto, a prescindere da ogni altra considerazione anche in ordine alla ritualità o meno della notificazione nei confronti di tutti i convenuti nella prospettata qualifica -è evidente la necessità di evitare inutili spese ed attività processuale-, che la manifestata sopraggiunta carenza di interesse all’impugnazione in capo agli attori viene di fatto a produrre un risultato coincidente che le conclusioni del convenuto Grassi, che invero - come detto- ha instato per il rigetto dell’impugnazione e quindi per la conservazione degli effetti delle deliberazioni odiernamente impugnate;

ritenuto, pertanto, che appare opportuno rimettere direttamente la causa per la decisione sul profilo della prospettata sopraggiunta carenza di interesse degli attori all’impugnazione, senza concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c. richiesti dal convenuto Grassi, al fine di evitare anche in questo caso inutile attività processuale, anche in considerazione del fatto che *in parte qua* ogni difesa potrà essere svolta negli scritti conclusionali;

p.q.m.

- rinvia all’udienza del 18/10/2021 ore 9,30 per p.c.;



- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 4/11/2020

Il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

